

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 27 del 18 DIC. 2013

Procedura di interfaccia. Determinazione della circolabilità dei veicoli sulla Rete Ferroviaria Italiana.

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, ed in particolare l'Allegato A "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria" - punto 2.3;

VISTA la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto rispettivamente un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione così come individuati dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011 n. 43;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento", di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2013\0003560 del 17/09/2013 con cui RFI ha trasmesso per commenti, alle imprese ferroviarie, la bozza di Disposizione di Esercizio concernente "Procedura di interfaccia. Determinazione della circolabilità dei veicoli sulla Rete Ferroviaria Italiana".

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 32.007.632.680,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 30 pagine





VISTA la Nota dell'IF SAD, Prot.1924 del 23 10 13 con le osservazioni al testo della procedura trasmesso per commenti;

VISTA la Nota dell'IF SVI – SNCF, Prot.SVI-U-2013-0176-DPS del 4 10 13 con le osservazioni al testo della procedura trasmesso per commenti;

VISTA la Nota dell'IF Ferrovia Adriatico Sangritana SpA, Prot. P\7470\ 2013\DE del 4 10 13 con le osservazioni al testo della procedura trasmesso per commenti;

VISTA la Nota dell'IF SAD, Prot.1924 del 23 10 13 con le osservazioni al testo della procedura trasmesso per commenti;

VISTA la richiesta di integrazione trasmessa da DT-Standard Infrastruttura Civile e Sperimentali in data 19 settembre 2013.

VISTA la Relazione finale, prot. RFI-DTC-NCR\A0011\P\2013\0004803 del 17/12/2013, elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 1;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Scopo)

L'art.13 comma 2 del d.lgs. 10 agosto 2007 n. 162, stabilisce che *“il sistema di gestione della sicurezza, definito in dettaglio in allegato III al d.lgs. stesso, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attività svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi.”*

L'allegato A al decreto ANSF n. 4/2012 “Attribuzione in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”, al punto 2.3 assegna ai gestori infrastruttura la responsabilità di attribuire *“ai veicoli in possesso di autorizzazione di messa in servizio, registrati nel RIN italiano o di un altro Paese europeo”* per cui imprese ferroviarie ed i gestori infrastruttura abbiano provveduto a definire le modalità per la messa in servizio e per l'utilizzo in esercizio





all'interno del proprio SGS, "la circolabilità ai fini dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria loro assegnata, in quanto responsabili della gestione della circolazione".

Per la pratica attuazione dei disposti normativi su richiamati, la procedura allegata alla presente disposizione disciplina la definizione e la concessione della circolabilità ai fini dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria assegnata ad RFI, in quanto responsabile della gestione della circolazione dei veicoli di RFI nonché di quelli delle IF che hanno conseguito l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (in possesso di certificato di sicurezza - parte B - rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie).

Articolo 2

(Campo di applicazione)

La procedura di interfaccia allegata alla presente è stata redatta dalla competente S.O. Normativa, Circolabilità ed Anali di Rischio di Sistema e i relativi contenuti costituiscono parte integrante della presente Disposizione.

Essa disciplina le azioni da svolgere, le modalità e le responsabilità di RFI per il rilascio della autorizzazione alla circolabilità dei veicolo sulla IFN per i quali l'ANSF abbia:

- rilasciato l'AMIS temporanea o definitiva;
- provveduto alla loro registrazione nel RIN;
- rilasciato un'AMIS supplementare ;
- rilasciato un'autorizzazione all'effettuazione di corse prova;
- rilasciato il certificato di sicurezza/autorizzazione di sicurezza che includa l'acquisizione in esercizio dei veicoli interessati.

In attuazione alle disposizioni vigenti, la procedura in oggetto si applica inoltre ai:

- treni formati da veicoli d'epoca registrati nel RIN ;
- treni delle ferrovie regionali che accedono a stazioni in comune con la rete gestita da RFI su binari dedicati o che percorrono tratti della rete gestita da RFI utilizzando specifici binari a doppio scartamento;
- veicoli autorizzati ad accedere ai tratti di linea di confine in applicazione delle Linee Guida allegate alla nota prot. ANSF 1479/11 e/o in applicazione degli accordi sottoscritti antecedentemente all'emanazione delle suddette Linee Guida.





Articolo 3

(Responsabilità)

Fatta salva la possibilità di modificare il testo della allegata Procedura per la determinazione della circolabilità dei veicoli sulla Rete Ferroviaria Italiana, la responsabilità di aggiornare e/o modificare il testo emanato è del Responsabile di Direzione Tecnica – Normativa Circolabilità ed Analisi di Rischio di Sistema.

Articolo 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente Disposizione di esercizio che, a cura di questa Direzione Tecnica, è pubblicata in formato pdf nel “Quadro di riferimento norme e documenti sicurezza ed esercizio ferroviario” sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il giorno 1 gennaio 2014

Le Imprese Ferroviarie e le Strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.

Giovanni Costa

